

Foglio Informativo - PRESTITO PER INVESTIMENTI PREVISTI NELL'AMBITO DELLA MISURA "FRI - TURISMO"

ai sensi della legge 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, commi da 354 a 361, e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 3 del Decreto del Ministero del Turismo del 28 dicembre 2021 emanato, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base di quanto previsto dall'art. 3 del DL n. 152 del 6 novembre 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 233 del 29 dicembre 2021.

Requisiti

Il prestito per investimenti previsti nell'ambito della misura "FRI - TURISMO", è riservato alle imprese che operano nel settore turistico e ricettivo (imprese alberghiere, le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici).

Il Cliente deve aprire un conto corrente di corrispondenza presso Banca Valsabbina ScpA destinato al prestito.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e cognome / Ragione sociale: _____

Sede: _____

Telefono e e-mail: _____

Iscrizione ad albi o elenchi: _____

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: _____

Qualifica: _____

CHE COS'E' IL PRESTITO

Il prestito "FRI - TURISMO" (di seguito "Finanziamento"), è un finanziamento a medio/lungo termine (minimo 4 anni e massimo 15 anni, incluso un periodo di preammortamento di massimo 36 mesi) in Euro a valere sul Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese (FRI) ai sensi della Legge 311/2004 e successive modificazioni, e sulla Convenzione sottoscritta il 29 agosto 2022 dal Ministero del Turismo, ABI e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) per la gestione dei finanziamenti nell'ambito degli incentivi alle imprese operanti nel settore del turismo di cui al D.Lgs. 152/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 233/2021, al DM del 28/12/21 del Ministero del Turismo di concerto con il MEF.

Il Finanziamento viene erogato dalla Banca al Cliente (di seguito anche "Soggetto Beneficiario"), il quale dovrà provvedere al rimborso del Finanziamento mediante pagamento di rate, comprensive di capitale e interessi, nella periodicità indicata all'interno del presente Foglio Informativo.

Caratteristiche

La misura è volta al sostegno degli investimenti per il settore del turismo coerenti con le finalità di cui alla misura M1C3-25, intervento 4.2.5 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, degli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, secondo quanto previsto all'articolo 3 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (c.d. "D.L. Semplificazione"), nonché quelli stabiliti nella misura M1C3-33 del PNRR.

Mediante il Finanziamento, la Banca, anche con risorse provenienti da CDP, derivanti da fondi a valere sul Fondo Rotativo Imprese (FRI), mette a disposizione delle imprese operanti nel settore del turismo una somma determinata di denaro, a fronte di progetti di investimento - ricompresi nel D.M. del 28.12.2021, integrato dall'Avviso del 03/08/2022 e successive modifiche - per i quali sussiste il diritto alle agevolazioni.

Il Finanziamento è l'insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario.

Nel dettaglio il Finanziamento è composto da:

- Finanziamento Agevolato, a valere sulle risorse del FRI e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354-361, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modifiche e integrazioni per la quota del 50% del Finanziamento, concessa da Cassa Depositi e Prestiti a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, al tasso fisso dello 0,50%;
- Finanziamento Bancario: per la quota del 50% del Finanziamento, concesso dalla Banca a condizioni di mercato (di pari importo e durata rispetto al Finanziamento Agevolato).

CDP può inoltre concedere un Contributo diretto alla spesa (di seguito "Contributo"), utilizzando le risorse di cui all'articolo 3, del Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Il Contributo viene concesso sulla base degli importi ammissibili delle spese, tenuto conto delle percentuali massime sulla base della dimensione dell'impresa e della localizzazione dell'investimento, coerentemente con i target di attuazione previsti dal PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza). La percentuale massima del contributo è pari al 35% dei costi e delle Spese Ammissibili (specificate nel paragrafo "Spese Ammissibili").

Gli incentivi non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per gli stessi interventi.

Il contratto del Finanziamento dovrà essere stipulato nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.

Soggetti Beneficiari

Il Finanziamento è dedicato esclusivamente a:

- imprese alberghiere;
- strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali;
- strutture ricettive all'aria aperta;
- imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici ed i parchi tematici.

I Soggetti Beneficiari richiedenti:

- devono gestire, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi ovvero;
- devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o il servizio turistico.

Dette imprese devono inoltre essere:

- a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
- b) nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non si trovino in stato di liquidazione anche volontaria ovvero di fallimento;
- c) con stabile organizzazione d'impresa nel territorio nazionale;
- d) in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e con gli obblighi contributivi;
- e) in regime di contabilità ordinaria;

- f) in possesso di una positiva valutazione del merito creditizio da parte della Banca (di seguito “Valutazione”) e di una Delibera di finanziamento (specificata nella sezione “Glossario”) adottata dalla medesima Banca per il finanziamento della domanda di incentivo presentata;
- g) laddove operanti nel settore agricolo o della pesca, che si impegnino ad adottare un apposito regime di contabilità separata per l’attività da agevolare per tutta la durata di realizzazione del programma e di monitoraggio dello stesso.

Non sono ammesse domande presentate da imprese:

- o nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- o i cui legali rappresentanti o membri della governance aziendale così come risultante dal Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda, siano sottoposti a misura cautelare ovvero siano stati rinviati a giudizio o condannati, con sentenza anche non definitiva, per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro secondo, Titolo II, del Codice penale o che, comunque, confliggano con quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. L’esclusione non opera qualora sia intervenuta la riabilitazione;
- o che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- o che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di incentivi nazionali o comunitari e che non siano in regola con la restituzione delle somme dovute;
- o che siano controllate, collegate o associate, ai sensi di quanto previsto dal Codice civile e dal Decreto Ministero delle Attività Produttive del 18.04.2005 ad imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di incentivo;
- o che si trovino, alla data dell’ultimo bilancio approvato, in situazione di difficoltà, come definita, in relazione al settore di attività in cui l’impresa proponente opera, dall’articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER, dall’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 o dall’articolo 3, punto 5. del regolamento (UE) n. 1388/2014.

Scopo del Finanziamento e interventi ammissibili

Lo scopo del Finanziamento deve essere conforme al Programma di investimento, cioè il piano di impresa riferito agli investimenti e alle spese, ivi incluso il servizio di progettazione oggetto della domanda di incentivo (di seguito Programma di Investimento), in conformità alla normativa applicabile (Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, commi da 354 a 361, e successive modificazioni e integrazioni; l’articolo 3, del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233; Decreto del Ministro del turismo del 28 dicembre 2021, emanato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – Decreto FRI; decreti del Ministro del Turismo emanati in attuazione dell’art. 9 comma 2 del Decreto FRI) (di seguito, complessivamente “Normativa Applicabile”).

Il Programma di investimento deve essere riferito ad una o più delle unità locali dell’impresa richiedente ubicate sul territorio nazionale, fermo restando che per ogni unità locale il Programma di investimento deve prevedere la realizzazione di almeno uno degli interventi di di seguito elencati, ciascuno dotato di una propria autonomia funzionale.

Sono ammissibili agli incentivi i Programmi di investimento i cui costi al netto di IVA, inclusa la relativa specifica progettazione, siano relativi a:

- a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture di cui all’art. 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020;
- b) interventi di riqualificazione antisismica di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
- c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- d) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), incluse le unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

- e) interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
- f) interventi per la digitalizzazione previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
- g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi.

I Programmi di investimento devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere compatibili con le finalità statutarie dell'impresa proponente;
- b) essere organici e funzionali all'attività esercitata dall'impresa proponente;
- c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo. Per avvio del Programma di investimento si intende la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del Programma di investimento, ferma restando la non ammissibilità delle relative spese antecedentemente alla presentazione della domanda;
- d) essere realizzati nell'ambito di una o più delle unità locali dell'impresa proponente ubicate nel territorio nazionale;
- e) comportare Spese Ammissibili (specificate nel paragrafo "Spese Ammissibili"), al netto dell'IVA, complessivamente non inferiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dal Regolamento GBER;
- f) essere idonei a realizzare il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva;
- g) non essere realizzati in adempimento a norme di legge obbligatorie;
- h) essere avviati entro e non oltre 3 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento (di seguito "Contratto di Finanziamento") e conclusi entro il 31/12/2025. La data di avvio è quella definita al precedente punto c), la data di conclusione è la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile. Su richiesta motivata del Soggetto beneficiario può essere autorizzata, per una sola volta, una proroga del termine di avvio, fermo restando che i suddetti programmi dovranno in ogni caso essere completati entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente comma determina la revoca degli incentivi ai sensi del successivo articolo 12, comma 1, lettera e).

I Programmi di investimento devono essere conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale, alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH) e di apportare un contributo sostanziale (cfr Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente – DNSH) a norma dell'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852.

Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione deve essere assicurato il rispetto delle condizioni indicate nella Scheda n. 2 dell'Allegato alla Circolare MEF n.33 del 13 ottobre 2022 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - DNSH" pubblicata nella Sezione PNRR del sito istituzionale del Ministero del Turismo (di seguito "Ministero").

Gli interventi non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852.

Per ulteriori dettagli, nonché per le Spese Ammissibili (specificate nel paragrafo "Spese Ammissibili") e le relative limitazioni si rimanda alla Normativa Applicabile.

Spese Ammissibili

Sono ammissibili, al netto dell'IVA, le spese d'investimento necessarie alla realizzazione degli interventi indicati (di cui al documento "Spese ammissibili" pubblicato sul sito istituzionale del Ministero), sostenute direttamente dal Soggetto Beneficiario e relative all'acquisto di beni e servizi, rientranti nei seguenti limiti dell'investimento totale ammissibile:

- a) servizi di progettazione relativi alle successive voci di spesa sub b) c) d) e), nella misura massima complessiva del 2%;
- b) suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5%;
- c) fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50%;
- d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- e) investimenti in digitalizzazione, esclusi i costi di intermediazione, nella misura massima del 5%.

(di seguito "Spese Ammissibili").

In presenza di Programma di investimento multisede, i limiti sopra riportati sono riferibili ad ogni singola sede. Tutte le spese del Programma di investimento complessivo – incluse quelle eventualmente riconosciute necessarie ma per loro natura o per esubero sulle percentuali o limite massimo non ammesse alle agevolazioni - devono essere pagate esclusivamente, integralmente ed in modo diretto tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del Programma di investimento.

Importo del Finanziamento

L'importo finanziabile complessivo oggetto del Finanziamento (intendendosi la somma del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario) va da un minimo di Euro 400.000,00 ad un massimo di Euro 10.000.000,00.

Gli interventi devono prevedere Spese Ammissibili – al netto dell'IVA - di entità compresa tra Euro 500.000,00 e Euro 10.000.000,00, fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dal Regolamento (EU) 651/2014 "General Block Exemption Regulation (GBER)".

L'intervento agevolativo comprende inoltre un Contributo diretto alla spesa, determinato in funzione dell'area geografica e della tipologia di intervento, concesso al Soggetto beneficiario - nel rispetto dei limiti delle intensità di aiuto previste ai sensi del Regolamento GBER e nella misura massima del:

- 35% della spesa ammissibile per le imprese di micro dimensione;
- 28% della spesa ammissibile per le imprese di piccola dimensione;
- 18% della spesa ammissibile per le imprese di media dimensione;
- 10% della spesa ammissibile per le grandi imprese.

La somma del Finanziamento Bancario, del Finanziamento Agevolato e del Contributo diretto alla spesa, non può eccedere il 100% delle Spese Ammissibili.

Erogazione e modalità di rimborso del Finanziamento

Le agevolazioni concesse (Finanziamento + Contributo) avviene, previa acquisizione delle eventuali garanzie indicate nella Delibera, in non più di due erogazioni a "stato avanzamento lavori" (di seguito "SAL"), degli investimenti complessivamente da realizzare, presentati dalla beneficiaria già quietanzati, in massimo tre tranches, compresa quella relativa all'erogazione a saldo. I SAL, di cui il primo deve essere di importo non inferiore al 20% del totale degli incentivi riconosciuti, sono presentati con procedura telematica, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile sul sito web istituzionale da Invitalia, quale attuale Soggetto Gestore (come definito nel "Glossario"), e corredati dalla documentazione specificamente richiesta. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il Soggetto Beneficiario è tenuto a seguire le modalità di rendicontazione delle spese e dei costi indicate nel Decreto di concessione, nel quale sono definite le modalità di valutazione delle richieste di erogazione.

L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a SAL non può comunque superare l'80% del Finanziamento Agevolato e la quota residua da erogare a saldo deve essere pari almeno al 20% del Finanziamento complessivo.

Il Contratto di Finanziamento può prevedere che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 20%. L'eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal contratto anche attraverso l'acquisizione di fidejussione bancaria o polizza fideiussoria, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca. Il Soggetto Beneficiario richiede l'eventuale anticipazione direttamente alla Banca, che ne dà comunicazione al Ministero e a Invitalia.

Ai fini dell'erogazione, il Soggetto Beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, ad esclusione di anticipi e acconti, consistente in fatture quietanzate, regolarmente contabilizzate, al netto di eventuali note di credito. I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono, utilizzando esclusivamente il conto corrente dedicato anche per la parte eventualmente non ammissibile alle agevolazioni.

I documenti di spesa e i bonifici di pagamento devono riportare indispensabilmente i codici CUP assegnati alla domanda di incentivo e comunicati nel Decreto di concessione.

La prima richiesta di erogazione deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, entro 12 mesi dalla data del Decreto di concessione.

Entro 30 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione a stato avanzamento lavori ed entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione a saldo, Invitalia provvede ad effettuare tutte le verifiche; in caso di esito positivo, comunica alla Banca l'ammontare della quota di Finanziamento da erogare al Soggetto Beneficiario, al lordo dell'eventuale anticipo concesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle verifiche istruttorie risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dall'impresa proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, Invitalia può richiederli attraverso una comunicazione scritta, una sola volta durante lo svolgimento delle verifiche, con un termine non prorogabile per la presentazione degli elementi richiesti non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i predetti termini, la richiesta di erogazione è valutata sulla base degli elementi disponibili con la sospensione e lo stralcio temporaneo delle spese non adeguatamente rendicontate.

L'erogazione delle quote del Finanziamento è effettuata dalla Banca, che vi provvede entro 30 giorni dalla comunicazione da parte di Invitalia, all'esito positivo delle verifiche effettuate.

Nel periodo delle erogazioni a SAL vengono corrisposti solo interessi. Le modalità della fase di SAL e della successiva fase di ammortamento vengono stabilite al momento della stipula del Contratto di Finanziamento.

Il rimborso del Finanziamento deve avvenire secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno (gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze) e deve assicurare, rata per rata, che il rapporto tra il residuo debito del Finanziamento Bancario sul residuo debito del Finanziamento sia sempre non inferiore all'originario rapporto, fissato nel Contratto di Finanziamento, tra l'importo del Finanziamento Bancario sull'importo del Finanziamento.

La determinazione degli importi del finanziamento viene effettuata dal Soggetto Gestore Invitalia a seguito della valutazione del Progetto di Investimento presentato dal Soggetto Beneficiario.

Iter di concessione dell'agevolazione:

Per l'accesso alle misure agevolative il Cliente dovrà presentare domanda di concessione utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-impresefri-tur>.

La domanda potrà essere presentata dalle ore 12.00 del giorno 01/07/2024 alle ore 12.00 del giorno 31/07/2024.

Sul medesimo sito sono reperibili la modulistica necessaria e le istruzioni per la compilazione della domanda e l'Avviso pubblico del 7 maggio 2024 che precisa l'ulteriore documentazione da presentare (Scheda tecnica e piano progettuale del Programma di investimento, asseverazioni dei costi, ecc...).

Tra la documentazione da allegare alla domanda di concessione è altresì necessaria l'"Attestazione della Banca in merito alla Valutazione del merito di credito e alla intervenuta adozione della Delibera di finanziamento", redatta secondo le modalità definite dalla convenzione tra CDP e la Banca (di seguito "Convenzione"), contenente il positivo accertamento del merito di credito da parte della Banca. In alternativa un Attestato della Banca, redatto secondo lo schema definito dalla Convenzione, della pendenza dell'istruttoria del Finanziamento, fermo restando che la Delibera dovrà essere adottata entro e non oltre il termine finale per la presentazione della domanda di partecipazione da presentare a mezzo PEC al Soggetto Gestore entro 10 giorni dalla chiusura della piattaforma, a pena di inammissibilità.

Il Cliente richiedente il Finanziamento, ricevuta la comunicazione dell'esito positivo della Valutazione, richiede alla Banca la rimodulazione della Delibera di finanziamento, informando, a mezzo PEC, dell'avvenuta richiesta il Soggetto Gestore entro 10 giorni dalla ricezione della proposta di concessione degli incentivi. La Banca, se necessario, rimodula e rilascia al Cliente una nuova Attestazione della Delibera di finanziamento, inviandone copia a CDP.

Invitalia, ricevuta la documentazione, trasmette la proposta di concessione definitiva al Ministero, alla Banca finanziatrice e a CDP, al fine dell'assunzione, da parte di quest'ultima, della Delibera di finanziamento agevolato.

CDP, ricevuta la proposta di concessione degli incentivi, completa dell'Attestazione della Delibera di finanziamento, entro i 10 giorni lavorativi successivi, adotta la Delibera di Finanziamento agevolato e la trasmette alla Banca attraverso il proprio portale e al Ministero e a Invitalia, a mezzo PEC.

Il Ministero, acquisita la Delibera di Finanziamento agevolato da CDP, adotta, entro 60 giorni, il Decreto di concessione indicante l'ammontare delle spese ammesse agli incentivi, l'ammontare e la durata del Finanziamento e del relativo periodo di preammortamento, gli obblighi in capo al Soggetto Beneficiario nonché le condizioni di revoca e l'eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza, e lo trasmette al Soggetto Beneficiario ai fini della sottoscrizione per accettazione da parte di quest'ultimo, entro 10 giorni. Tale provvedimento, la cui efficacia resta subordinata alla stipula del Contratto di Finanziamento, viene contestualmente trasmesso a CDP e alla Banca.

Entro 90 giorni dal ricevimento del Decreto di concessione, la Banca procede alla stipula del Contratto di Finanziamento con il Soggetto Beneficiario, in nome e per conto proprio e di CDP, pena la decadenza dagli incentivi. È fatta salva la facoltà, da parte del Soggetto Beneficiario o della Banca, di richiedere al Ministero, per il tramite del Soggetto Gestore, una proroga del termine indicato non superiore a 90 (novanta) giorni.

In ognuna delle fasi, il Ministero o il Soggetto Gestore può richiedere al Cliente i chiarimenti e le integrazioni necessari rispetto ai dati e ai documenti già forniti, assegnando un congruo termine per la risposta. Nel caso in cui la documentazione o le informazioni richieste non siano presentate entro il termine assegnato, il Ministero o il Soggetto Gestore invia al Cliente una comunicazione di decadenza della domanda stessa, dandone informazione, a mezzo PEC, alla Banca.

Conto corrente

Per l'erogazione del Finanziamento, il Cliente deve aprire un conto corrente di corrispondenza presso Banca Valsabbina ScpA da utilizzarsi per tutte le operazioni e i pagamenti connessi al Finanziamento e/o agli incentivi.

Garanzie:

La Banca può richiedere, in funzione di valutazioni di merito creditizio, garanzie reali o personali nonché vincoli o specifiche cautele.

Le due componenti del Finanziamento (Agevolata e Bancaria) del FRI – Turismo vengono gestite dalla Banca come fossero un unico finanziamento. Le eventuali garanzie acquisite assisteranno con il medesimo grado sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario, in misura paritaria rispetto all'ammontare iniziale di ciascuno di essi. La quota Agevolata del Finanziamento è già coperta dalla garanzia di ultima istanza da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e quindi, al fine di evitare la duplicazione delle garanzie pubbliche, è fatto divieto assumere altre coperture finanziate con risorse pubbliche.

Sono ammesse le garanzie personali rilasciate a mercato della SACE di cui all'articolo 6, comma 14-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.326. Non è invece ammissibile l'intervento del Fondo Centrale di Garanzia istituito presso Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.P.A., ai sensi della legge 662/1996.

Si precisa che per le caratteristiche dell'agevolazione, le specifiche operative, per le condizioni di ammissibilità soggettive e per le Spese Ammissibili e le relative limitazioni si rimanda alla normativa applicabile disponibile sul sito del Ministero del Turismo all'indirizzo https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/fri_turismo?contentId=PRD40071.

Principali rischi del Finanziamento

Prestito a tasso fisso

Nel prestito a tasso fisso rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Il rischio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Prestito a tasso variabile

Nel prestito a tasso variabile, rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste;
- possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di prestiti a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza
- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora l'operazione sia a tasso fisso.

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

(Per i prestiti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione)

Importo complessivo finanziato: € 500.000,00

Durata: 60 mesi oltre un periodo di preammortamento di 12 mesi (oltre preammortamento tecnico)

Data erogazione: 01/06/2024 - Decorrenza ammortamento: 01/07/2025

Quota Finanziamento Bancario: Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 7,46%

Importo: € 250.000,00

Tasso di interesse nominale annuo: 6,85%

Parametro di indicizzazione: Media Euribor 3 mesi (360 gg), arrotondata allo 0,10 superiore – Base 1,50%

Spread: 2,95%

Tasso di interesse di preammortamento: 6,85%

Spese di istruttoria: € 2.500,00

Commissione di incasso rata: € 2,50

Spese invio comunicazioni periodiche: € 1,00/cad.

Imposta sostitutiva: € 625,00

Imposta di bollo annua del rapporto di Conto Corrente dedicato: € 100,00

Importo rata semestrale: € 33.565,00

Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni: rata trimestrale € 33.081,68

Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni: rata trimestrale € 32.335,82

Quota Finanziamento Agevolato: Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 0,77%

Importo: € 250.000,00

Tasso di interesse nominale annuo: 0,50%

Parametro di indicizzazione: NESSUNO

Tasso di interesse di preammortamento: 0,50%

Spese di istruttoria: € 2.500,00

Commissione di incasso rata: NESSUNA

Spese invio comunicazioni periodiche: NESSUNA

Imposta sostitutiva: Esente

Importo rata semestrale: € 25.625,00

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE				
VOCI		COSTI		
Importo finanziabile		Minimo Euro 400.000 - Massimo Euro 10.000.000 (Finanziamento Agevolato + Finanziamento Bancario)		
Durata		Il Finanziamento ha una durata minima di 48 mesi e massima di 180 mesi, decorrenti dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento e incluso il periodo di preammortamento (massimo 36 mesi comprensivo del preammortamento tecnico necessario ad allineare il piano di ammortamento alla prima scadenza utile della rata (scadenza 30 giugno o 31 dicembre). L'eventuale preammortamento tecnico si andrà ad aggiungere al periodo di preammortamento, nel limite della durata massima del Finanziamento. Le eventuali somme erogate a valere sul Finanziamento Agevolato dopo il periodo di preammortamento sopra indicato, saranno soggette ad un periodo di preammortamento finanziario per il periodo intercorrente tra la relativa data di erogazione e la relativa data di inizio ammortamento.		
Decorrenza ammortamento		Dalla data erogazione dell'importo finanziato o al termine del periodo di preammortamento, se previsto.		
TASSI	Tipologia tasso (1)	<u>Finanziamento Agevolato</u> : tasso fisso <u>Finanziamento Bancario</u> : tasso variabile		
	Tasso di interesse nominale annuo	<u>Finanziamento Agevolato</u> : tasso fisso pari allo 0,50% nominale annuo <u>Finanziamento Bancario</u> : tasso variabile composto da parametro di indicizzazione + spread, attualmente pari al 6,85 % nominale annuo		
	Parametro di indicizzazione (2)	Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore – Base 1,5%		
	Spread	2,95% (Spread più favorevole rispetto all'applicato in assenza di garanzia pubblica)		
	Tasso di interesse di preammortamento (3)	Nella stessa tipologia e misura del Tasso di interesse annuo nominale, sulle rispettive quote del Finanziamento (Finanziamento Agevolato e Finanziamento Bancario).		
	Tasso di mora	<u>Finanziamento Agevolato</u> : tasso ufficiale di riferimento BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale (TUR), tempo per tempo vigente + 3% (nel rispetto della legge 108/96) <u>Finanziamento Bancario</u> : tasso di interesse nominale annuo maggiorato del 3,00% (nel rispetto della legge 108/96)		
SPESE	Istruttoria	1,00% dell'importo del Finanziamento (Finanziamento Agevolato + Finanziamento Bancario) con minimo Euro 150,00		
	Stipula del Contratto di Finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del Finanziamento	Costi per la sottoscrizione del contratto	In modalità telematica	Euro 0,00
			In filiale	NON PREVISTI
		Indennizzo per abbandono pratica / recesso prima di erogazione	1,00% dell'importo richiesto (minimo Euro 150,00)	
		Spese di mediazione	Spese di consulenza (compenso di mediazione) a carico del Cliente richieste dal mediatore creditizio convenzionato con la Banca (4): 5,00% dell'importo deliberato (percentuale massima). <i>Tali spese non sono dovute se il contratto è concluso senza l'intervento di mediatori creditizi.</i>	
Assistenza facoltativa per la presentazione della domanda di incentivo	Spese massime applicabili per l'assistenza facoltativa di ALA S.R.L. nella presentazione domanda di incentivo (servizio di servicing per partecipazione bando): importo fisso 2.500,00 + IVA oltre a quota di tariffa variabile in considerazione della natura dell'Investimento, da concordare previamente con ALA S.R.L. (importo complessivo da corrispondere direttamente al gestore del servizio).			
Spese notarili	A carico del Cliente e da corrispondere direttamente al professionista			

		Perizia Tecnica	Ove richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati nella pratica di istruttoria del finanziamento.	
		Gestione pratica	Euro 0,00	
		Invio comunicazioni		
		Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	Euro 1,00	
		Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)	Euro 0,00	
		Domiciliazione in filiale (a documento)	Euro 0,40	
		Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)	Euro 0,00	
		Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato	per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.	
		Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente)	Raccomandata	Euro 6,50
			Raccomandata A.R.	Euro 8,00
		Comunicazioni al garante	I predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.	
		Indennizzo estinzione anticipata	<p><u>di</u></p> <p><u>Indennizzo di estinzione anticipata (totale o parziale) da applicarsi sul Finanziamento Agevolato (da corrispondere alla CDP oltre alla rata in scadenza alla data prescelta per il rimborso e all'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato oggetto di estinzione) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - prima che siano trascorsi 4 anni dalla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento: <ul style="list-style-type: none"> (a) un importo pari al 0,50% dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla data prescelta per il rimborso anticipato, nel solo caso di estinzione anticipata totale; (b) un indennizzo per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data prescelta per il rimborso anticipato, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso anticipato e la Data di Scadenza Finale e (ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato rimborsato anticipatamente alla data prescelta per il rimborso anticipato e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso anticipato e la Data di Scadenza Finale; - dopo che siano trascorsi 4 anni dalla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento: <ul style="list-style-type: none"> (a) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data prescelta per il rimborso anticipato, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, 	

			intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso anticipato e la Data di Scadenza Finale; e (b) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato rimborsato anticipatamente alla data prescelta per il rimborso anticipato e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso anticipato e la Data di Scadenza Finale.
			<u>Indennizzo di estinzione anticipata (parziale o totale) da applicarsi sul Finanziamento Bancario e da corrispondere alla Banca, oltre alla rata in scadenza alla data prescelta per il rimborso e all'importo in linea capitale del Finanziamento Bancario oggetto di estinzione</u> : 1,00% del capitale dell'importo rimborsato anticipatamente.
		Spese di conto corrente (5)	Vedere paragrafo "Altre spese da sostenere"
Incasso rata	Addebito in conto corrente		Euro 2,50
	SDD		Euro 5,00
	MAV		Euro 4,00
	Per cassa		Euro 7,00
Modifiche contrattuali e liberazioni delle eventuali garanzie	Sospensione pagamento rate		Euro 0,00
	Diritti di rinegoziazione		Euro 200,00

Piano di ammortamento	
Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi (6)	Italiano – Tasso frazionato
Tipologia di rata (7)	Quota di capitale costante – interessi decrescenti
Periodicità delle rate	Semestrale (con scadenza 30 giugno e 31 dicembre)

(1) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al contratto, il tasso di interesse nominale annuo è composto da parametro di indicizzazione + spread. Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di interesse nominale annuo indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.

Nel caso di indicazione del tasso CAP, il tasso di interesse nominale annuo non potrà essere superiore a tale tasso.

(2) Nel caso in cui il parametro di indicizzazione preveda una "base", il parametro di indicizzazione assumerà, in caso di variazioni che portino il valore del parametro al di sotto del valore della "base" (compresi i casi di valore negativo del parametro), il valore della "base" indicato nella descrizione del parametro.

Se il parametro di riferimento è determinato dalla "media" del benchmark, la rilevazione del parametro avrà ad oggetto tale specifico indice di media e sarà effettuata con riguardo al mese che precede il periodo di applicazione del nuovo valore del parametro (che risulta, ad esempio, mensile se il parametro di riferimento è mensile oppure trimestrale se il parametro di riferimento è trimestrale, secondo la seguente cadenza periodica di applicazione: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre) o con riguardo alla diversa periodicità indicata nel parametro. L'indice di media applicata al parametro di riferimento, dal momento dell'erogazione fino alla scadenza del primo periodo di applicazione del tasso, sarà riferito alla media del mese precedente rispetto a quello di erogazione o alla diversa periodicità indicata nel parametro rispetto al mese di erogazione.

Nel caso di periodicità di rata superiore alla periodicità di rilevazione del parametro, le revisioni di quest'ultimo saranno comunque effettuate con la periodicità sopra indicata e relativo regolamento contabile alla scadenza della rata.

(3) La modalità di calcolo degli interessi nel periodo di preammortamento è la stessa utilizzata nel periodo di ammortamento, riportata alla voce "Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi".

(4) Il servizio di consulenza è svolto a titolo oneroso e concordato tra il Mediatore Creditizio e il Cliente esclusivamente in forma scritta, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.

Il compenso, ove previsto, viene incluso nel calcolo del TAEG dell'operazione di finanziamento.

(5) Da includere nel calcolo del TAEG, essendo obbligatoria l'apertura di un conto corrente dedicato al Finanziamento.

(6) TASSO FRAZIONATO

Il calcolo degli interessi per singola rata del finanziamento, secondo il metodo "tasso frazionato", è effettuato mediante la seguente operazione: valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) diviso il numero di volte in cui vengono capitalizzati gli interessi durante l'anno (frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, a seconda della periodicità della rata) moltiplicato per l'importo dell'esposizione in linea

capitale diviso 100. Nel caso di rate mensili, il calcolo è equivalente all'applicazione del tasso secondo l'anno commerciale (360 giorni l'anno – 30 giorni per ogni mese).

(7) La quota interessi delle singole rate è calcolata sul capitale residuo da restituire. Se il tasso di interesse nominale annuo è variabile, tale quota può subire variazioni di ricalcolo conseguenti all'aumento o alla diminuzione del tasso. In tal caso la rata non è costante.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data	Valore
01/05/2024	3,90%
01/11/2023	4,00%
01/10/2023	3,90%
01/09/2023	3,80%
01/08/2023	3,70%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca")

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

(Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi)

Imposte

La quota del Finanziamento Agevolato, le relative modifiche, esecuzioni, formalità di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativi ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti S.p.A."

Rispetto alla quota del Finanziamento Bancario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 29.09.1973 nr. 601 - come modificato dall'art. 12, comma 4, lett. b) del D.L. n. 145 del 23.12.2013 – il Cliente deve optare per uno dei seguenti regimi impositivi (a suo carico):

- per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative;
- per la non applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601; in tal caso si rendono pertanto dovute, ove previsto, l'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Conto corrente dedicato al Finanziamento

Per l'erogazione del Finanziamento, il Cliente deve aprire un conto corrente di corrispondenza presso Banca Valsabbina ScpA da utilizzarsi per tutte le operazioni e i pagamenti connessi al Finanziamento e/o agli incentivi.

Cos'è un conto corrente

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia che assicura a ciascun correntista una copertura fino a € 100.000,00.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di carta di debito, carta di credito, assegni, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, rischi che possono essere ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Il conto corrente destinato al Finanziamento prevede le seguenti principali condizioni economiche :

Spese per l'apertura del conto	€ 0,00
Canone mensile	€ 0,00
Costo di registrazione di ogni operazione (in aggiunta al costo dell'operazione)	€ 0,00
Spese annue per conteggio interessi e competenze	€ 0,00
Imposta di bollo	Addebito mensile: € 8,33 - Totale addebito annuo: € 100,00

INVIO COMUNICAZIONI (compresi estratti conto e documentazione periodica)	
Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	€ 1,00
Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento) (1)	€ 0,00
Domiciliazione in filiale (a documento)	€ 0,40
Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)	€ 0,00
Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.	
Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):	
Raccomandata	€ 6,50
Raccomandata A.R.	€ 8,00

(1) Per ricevere la rendicontazione e tutte le altre comunicazioni inerenti il conto in modalità on line è necessario aderire ai servizi a distanza della Banca, mediante la sottoscrizione del contratto di "Banca Virtuale". Per maggiori informazioni il consultare il foglio informativo dedicato (Internet banking- Banca Virtuale) nella sezione Trasparenza del sito internet della Banca, indicato in intestazione del presente Foglio Informativo.

SERVIZI ACCESSORI

Polizza "Credit Life Aziende"

Limitatamente ai Clienti "NON CONSUMATORI", è prevista la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa facoltativa temporanea caso morte denominata "Credit Life Aziende", con oneri a carico del cliente, emessa dal Gruppo Zurich. La polizza prevede il pagamento del debito residuo ai beneficiari designati in caso di prematura scomparsa dell'assicurato. L'età dell'Assicurato, alla sottoscrizione del contratto, deve essere compresa tra i 18 e 70 anni ed alla scadenza del contratto non deve superare i 75 anni.

Per le caratteristiche specifiche della polizza ed i relativi costi si rinvia alle relative condizioni di assicurazione disponibili presso le filiali di Banca Valsabbina.

TEMPI DI EROGAZIONE (salvo il ritardo dovuto a cause non imputabili alla Banca)

Durata dell'istruttoria: massimo 90 giorni per la Valutazione. Le ulteriori tempistiche per la concessione della Delibera e per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento sono dettagliate nella sezione "Iter di concessione dell'agevolazione".

Disponibilità dell'importo: massimo 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e dal rilascio delle garanzie eventualmente richieste fatte salve le modalità di erogazione in relazione alla specifica disciplina indicata nel paragrafo "Erogazione e modalità di rimborso del Finanziamento".

ESTINZIONE ANTICIPATA

Il Cliente può rimborsare il prestito anticipatamente, ovvero prima della scadenza convenuta, integralmente o parzialmente in qualsiasi momento nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa di riferimento e in

misura tale da rispettare in ogni caso la pariteticità tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario, dietro corresponsione, da parte del medesimo Soggetto Beneficiario, della commissione contrattualmente prevista dal Contratto di Finanziamento e indicata nel sopra riportato "PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE".

Il Soggetto Beneficiario non potrà procedere a un'estinzione anticipata totale del Finanziamento Bancario senza, altresì, procedere all'estinzione anticipata totale del Finanziamento Agevolato.

Le condizioni per procedere a tale estinzione anticipata sono le seguenti: (i) la richiesta sia fatta dal Soggetto Beneficiario alla Banca con il preavviso minimo definito nel Contratto di Finanziamento; (ii) il rimborso avvenga alla data di pagamento di una delle rate, cioè il 30 giugno o il 31 dicembre (o, nel caso in cui tale data di pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, come definito nel "Glossario", il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla stessa) da indicarsi ad opera del Soggetto Beneficiario nella richiesta scritta di estinzione anticipata

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 5 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del Finanziamento e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Cliente può recedere dal contratto in qualunque momento successivo alla concessione del prestito e prima dell'erogazione dello stesso, mediante comunicazione scritta indirizzata alla Banca a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC o con comunicazione a mano presso la filiale della Banca dove è intrattenuto il rapporto. In tal caso, il Cliente dovrà corrispondere l'indennizzo di abbandono pratica indicato nel sopra riportato "PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE".

La Banca ha la facoltà di recedere dal Contratto, con effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente a mezzo PEC, raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca, nei seguenti casi, integranti esemplificazione, non esaustiva, di giusta causa e/o giustificato motivo:

- a) mancato perfezionamento, entro 15 giorni dalla data di conclusione del Contratto, delle garanzie eventualmente richieste per la concessione del Finanziamento;
- b) se il Cliente abbia rilasciato alla Banca dichiarazioni non rispondenti al vero od abbia taciuto o dissimulato fatti o informazioni che, se conosciuti, avrebbero indotto la Banca a non stipulare il Contratto o a stipularlo a condizioni diverse.

La Banca ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine:

- a) se il Cliente è divenuto insolvente, anche senza una pronuncia giudiziale di insolvenza o se si siano prodotti eventi che incidano o possano incidere negativamente sulla sua situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gravi inefficienze od irregolarità nella gestione della propria attività imprenditoriale o professionale e dei propri rapporti con la Banca, levata di protesti o dichiarazioni equipollenti, iscrizione del nominativo del Cliente nell'archivio CAI, gravi irregolarità o carenze od inaffidabilità delle scritture contabili e gestionali presentate alla Banca, scorretto utilizzo dei fidi per frequenti utilizzi oltre il limite massimo concesso, improvvisi ed elevati ritorni di effetti attivi insoluti già scontati od anticipati, mancato pagamento di effetti passivi di importo rilevante, creazione fittizia, anche transitoria, di liquidità, emissione di decreti ingiuntivi o sequestri (sia in sede civile che penale) e/o provvedimenti che incidano sulla libertà personale, inizio di procedure esecutive, iscrizione di ipoteche giudiziali, concessione di ipoteche volontarie, costituzione di fondi patrimoniali, richiesta di assoggettamento a procedure concorsuali e comunque ogni atto di disposizione idoneo a ridurre in modo significativo la rispondenza patrimoniale.
- b) se si siano prodotti eventi che incidono negativamente sull'integrità, la validità e l'efficacia delle garanzie.

La Banca ha la facoltà di risolvere il Contratto di Finanziamento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. al verificarsi di uno o più dei seguenti Eventi Rilvanti (indicati come tali nel Contratto di Finanziamento):

- nel caso di perdita dei requisiti necessari alla concessione degli incentivi (rappresentati dal Finanziamento Agevolato e Contributo);

- se il Cliente si sia reso inadempiente all'obbligazione di utilizzo della somma ricevuta secondo le finalità indicate nel Contratto di Finanziamento o non abbia fornito le certificazioni richieste per il rilascio o la validità della garanzia;
- si sia reso inadempiente all'obbligazione di rimborso del Finanziamento anche per il mancato o parziale pagamento di una sola rata;
- non veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie;
- revoca degli incentivi;
- esito negativo della valutazione;
- il venir meno, in tutto o in parte, della Garanzia dello Stato, per qualsiasi motivo non imputabile a CDP.

in tal caso la risoluzione avrà effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente a mezzo PEC o raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca

In tutte le ipotesi di (a) decadenza dal beneficio del termine o (b) risoluzione del o recesso dal Contratto di Finanziamento, siano esse determinate dalla revoca degli incentivi o da differenti cause, quali, a titolo meramente esemplificativo, il verificarsi di un inadempimento o di uno degli Eventi Rilevanti previsti dal Contratto di Finanziamento, il Soggetto Beneficiario, in relazione al Finanziamento Agevolato (e fatte salve le ulteriori previsioni relative al Finanziamento Bancario), ha l'obbligo di restituire, oltre agli interessi maturati fino alla data di risoluzione e al Debito Residuo:

(a) un indennizzo pari al prodotto tra lo 0,30% dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data di risoluzione del, o recesso dal, Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine o recesso e la Data di Scadenza Finale;

(b) gli eventuali interessi di mora.

Nelle ipotesi di recesso, decadenza dal beneficio del termine e risoluzione, deriva quindi il conseguente obbligo del pagamento da parte del Cliente, entro 5 Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione di risoluzione, recesso o decadenza, di tutte le somme dovute per capitale, interessi, anche di mora, spese ed ogni altro onere accessorio previsti dal Contratto di Finanziamento.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancavalsabbina.com
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

LINGUA DEL CONTRATTO E DELLE COMUNICAZIONI, LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

Tutte le comunicazioni sono effettuate dalla Banca al Cliente in lingua italiana, sia in fase precontrattuale e sia per la durata del contratto, salvo diversi accordi con il Cliente.

Il contratto è regolato dalla legge italiana, così come la fase di trattative e precontrattuale.

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia; nel caso di Cliente Consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 206/2005, per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza od il domicilio elettivo del Cliente.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL'OFFERTA ESEGUITA ATTRAVERSO TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

INFORMAZIONI GENERALI

La presente informativa è finalizzata a fornire al Cliente interessato alla sottoscrizione di un contratto, alcune informazioni di particolare rilevanza utili per comprendere le modalità di utilizzo del prodotto e dei maggiori rischi riconducibili ai contratti stipulati a distanza rispetto alla classica offerta allo sportello.

Prima della sottoscrizione del contratto si invita il Cliente a rivolgere al personale di filiale qualsiasi richiesta di chiarimento necessaria prima dell'avvio della procedura di sottoscrizione del prodotto.

A tal proposito il Cliente che usufruisce delle tecniche di comunicazione a distanza può contattare la filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale ai recapiti indicati sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

Il Cliente, per l'esecuzione delle operazioni, può utilizzare il canale bancario tradizionale mediante disposizioni in filiale, oppure, previa attivazione del canale telematico, attraverso il servizio Banca Virtuale, le cui caratteristiche sono dettagliate nello specifico Foglio Informativo.

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA – FIRMA DIGITALE

Il contratto concluso mediante "Tecniche di comunicazione a distanza" viene sottoscritto mediante firma digitale.

La firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, soddisfacendo requisiti particolarmente stringenti, garantisce autenticità, integrativa, affidabilità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso valore della firma autografa apposta "di pugno" dal Cliente.

Il Cliente può utilizzare gli strumenti di firma digitale messi a disposizione dalla Banca in forza di appositi accordi conclusi dalla Banca stessa con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.

Per attivare gli strumenti di firma digitale il Cliente deve accettare le condizioni contrattuali relative all'attivazione e fruizione dei servizi stessi e seguire l'apposita procedura indicata all'atto della sottoscrizione.

Le condizioni economiche relative ai "Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza" riportate nella tabella sopra indicata, comprendono quelle relative a tali servizi; per i costi di servizi

diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca occorre fare riferimento alle condizioni contrattuali offerte dai terzi fornitori.

Ai fini dell'utilizzo del certificato digitale il Cliente deve disporre della seguente dotazione hardware:

- personal computer con collegamento ad Internet e casella di posta elettronica;
- telefono cellulare in grado di ricevere SMS.

GLOSSARIO

Convenzione	È l'atto stipulato dalla Banca con il Ministero del Turismo e la Cassa Depositi e Prestiti e l'ABI per la regolamentazione dei rapporti di concessione dei finanziamenti in favore dei Soggetti Beneficiari nell'ambito della Misura Turismo
Data di scadenza finale	Indica la data designata nel Contratto di Finanziamento quale data entro la quale debba avvenire il completo rimborso del Finanziamento;
Debito residuo	Indica, a ciascuna data di riferimento, l'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato e/o del Finanziamento Bancario erogato al Soggetto Beneficiario, al netto dei rispettivi importi in linea capitale già rimborsati.
Decreto di concessione	Indica l'atto di concessione al Soggetto Beneficiario degli incentivi adottato dal Ministero.
Delibera	Indica la delibera della Banca riferita esplicitamente al Programma di Investimento oggetto della domanda di incentivo (i cui elementi caratterizzanti dovranno essere ivi richiamati) e adottata successivamente all'esito positivo della Valutazione, nel rispetto delle condizioni previste dalla Normativa Applicabile e della Convenzione; la Delibera attesta la disponibilità della Banca alla concessione del Finanziamento Bancario e contiene, tra l'altro, l'accertamento del merito creditizio del Soggetto Beneficiario la durata del Finanziamento e, se del caso, del preammortamento, le garanzie che potranno assistere il Finanziamento, nonché l'ammontare del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato
Evento Rilevante	Indica uno degli eventi indicati come tali nel Contratto di Finanziamento.
Giorno Lavorativo	Indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.
Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva – regime di imposta agevolativo, previsto dagli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73 (come da ultimo modificato dell'art. 12, comma 4, del D.L. 145/2013) in alternativa all'applicazione delle imposte ordinarie (imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale e tasse di concessione governativa) a seguito di specifica opzione esercitata per iscritto nell'atto di prestito (solo per prestiti con durata superiore a 18 mesi). L'addebito della corrispondente voce è effettuato al momento dell'erogazione.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie per la valutazione del merito creditizio e funzionali all'ottenimento della delibera positiva per la concessione del finanziamento.
Mediatore Creditizio	È Mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128-sexies, comma 1, del TUB).
Ministero	Indica il Ministero del turismo
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.

Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "italiano"	La rata prevede una quota capitale costante nel tempo e una quota interessi decrescente.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Soggetto Gestore	Indica il soggetto incaricato dal Ministero per lo svolgimento delle attività previste dalla Normativa Applicabile ai sensi di quanto ivi previsto. Attualmente è Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.P.A.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad otto punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Valutazione	La valutazione del merito di credito effettuata a cura delle competenti strutture di analisi creditizia della Banca sul Soggetto Beneficiario, per la concessione del Finanziamento (pertanto, sia con riferimento al Finanziamento Bancario sia con riferimento al Finanziamento Agevolato), secondo i principi di sana e prudente gestione e nel rispetto della Convenzione, della Normativa Applicabile e del mandato, ferma restando la propria autonoma valutazione